

Titolo I ORGANI COLLEGIALI DI ISTITUTO e LORO FUNZIONAMENTO

Capo 1. Organi Collegiali

Premesse

Gli Organi Collegiali sono **organismi di governo e di gestione**¹ delle attività scolastiche; quelli di istituto² sono composti dai rappresentanti delle componenti di volta in volta interessate.

Ai sensi degli artt. 5 e ss. del T.U., sono Organi Collegiali:

- Consiglio di intersezione (Scuola dell'Infanzia);
- Consiglio di interclasse (Scuola Primaria);
- Consiglio di classe (Scuola Secondaria);
- Collegio dei docenti;
- Consiglio di istituto e giunta esecutiva;
- Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

Art. 1 Regole comuni

Relativamente al funzionamento generale degli OO.CC., valgono le seguenti regole comuni:

- a. l'organo collegiale è validamente costituito anche qualora non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, tenendo presente che i componenti di un organo collegiale in posizione di incompatibilità hanno l'obbligo di astensione anche per l'adozione di atti di natura sostanzialmente vincolata e che per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica³, gli astenuti sono equiparati ai non votanti e pertanto devono essere esclusi dal computo dei voti ai fini del raggiungimento del quorum deliberativo;
- b. i membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica⁴;
- c. le adunanze degli Organi Collegiali della scuola si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati⁵;
- d. in mancanza di regolamenti interni d'istituto, gli Organi Collegiali operano sulla base di regolamenti tipo, predisposti dal Ministero della Pubblica Istruzione⁶;
- e. la partecipazione agli organi collegiali è gratuita⁷;
- f. le convocazioni ordinarie degli organi collegiali sono disposte, di norma⁸, con un preavviso non inferiore ai 5 giorni;
- g. l'avviso di convocazione deve precisare, con chiarezza, l'ordine del giorno oltre che la durata prevista dell'assemblea;
- h. di ogni seduta viene redatto processo verbale, a cura del verbalizzante scelto, a rotazione, dal Presidente. Il verbale viene sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario verbalizzante;

Capo 2. Consiglio di intersezione, di interclasse, di classe

Art. 1 Funzioni generali

I Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione costituiscono il luogo ideale di incontro tra le diverse componenti scolastiche, al fine di

- concordare le finalità da perseguire (nel rispetto degli indirizzi nazionali e di istituto),
- monitorare "in tempo reale" l'andamento e i risultati dell'azione didattica, proporre le opportune iniziative al Collegio dei Docenti.

1 In questo senso, l'art. 3 del Testo Unico - n. 297 del 1994- delle Disposizioni Legislative in Materia di Istruzione (d'ora in avanti T.U.) ha affermato che l'istituzione, nella scuola, degli Organi Collegiali, risponde all'intento di favorirne la cosiddetta gestione sociale, ossia la gestione – per così dire – in osmosi con la società, da cui trae spunti di continuo aggiornamento e adeguamento del bagaglio culturale da trasmettere agli alunni.

2 Esistono infatti anche Organi Collegiali territoriali.

3 Cfr. T.U. art. 37, commi 1 e 2.

4 Cfr. T.U. art. 38.

5 Cfr. T.U. art. 39.

*delibera CdI del 22.05.12 in adesione all'orientamento IV sezione Consiglio di Stato del 10.5.74 n. 180

6 Cfr. T.U. art. 40.

7 Cfr. T.U. art. 41 (rubricato come "rimborso spese ai componenti degli organi collegiali").

8 L'approvazione del Piano Annuale delle Attività Collegiali, costituisce comunque, laddove non intervengano variazioni di calendario, convocazione ufficiale.

A ciò si aggiungono finalità di tipo “concomitante” o “concorrente”, quali ad esempio le proposte in ordine alla scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici, ovvero –sempre a titolo esemplificativo– alla pianificazione dei viaggi di istruzione⁹.

Art. 2 Durata

La durata in carica dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione è di un anno. Le componenti elettive sono nominate entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico.

Art. 3 Composizione e funzioni specifiche

- **Consiglio di intersezione** (Scuola dell’Infanzia): ne fanno parte tutti i docenti, e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate. È presieduto dal dirigente scolastico o da un docente da lui delegato, purché membro di diritto dell’organismo.
- **Consiglio di interclasse** (Scuola Primaria): ne fanno parte tutti i docenti più un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate. È presieduto dal dirigente scolastico o da un docente da lui delegato, purché membro di diritto dell’organismo. Il Consiglio di Interclasse formula proposte al Collegio dei Docenti, riguardo all’organizzazione del curriculum, all’azione educativa e didattica, ed anche, eventualmente, in ordine ad iniziative di innovazione e/o di flessibilità. È l’organismo deputato a deliberare i provvedimenti disciplinari atti a contrastare comportamenti impropri da parte degli alunni.
- **Consiglio di classe** (Scuola Secondaria): ne fanno parte tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori. È presieduto dal dirigente scolastico o da un docente da lui delegato, purché membro di diritto dell’organismo. Il Consiglio di Classe formula proposte al Collegio dei Docenti, riguardo all’organizzazione del curriculum, all’azione educativa e didattica (curricolare ed extracurricolare), all’adozione dei libri di testo ed anche, eventualmente, in ordine ad iniziative di innovazione e/o flessibilità. È l’organismo deputato a comminare –secondo la prassi fissata e scandita dallo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”– sanzioni disciplinari, atte a contrastare violazioni al Regolamento di Istituto.

Capo 3. Collegio dei Docenti

Art. 1 Insediamento e convocazione

Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ogni anno scolastico e si riunisce, ordinariamente, secondo il calendario approvato con il “Piano Annuale delle Attività collegiali” oppure, straordinariamente, ogni qual volta il dirigente scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta e comunque almeno una volta ogni trimestre o quadrimestre¹⁰.

Art. 2 Funzioni e poteri

L’articolo 7 del T.U. del 1994, al secondo comma, stabilisce che il Collegio dei Docenti:

- ha potere deliberante, in materia di funzionamento didattico dell’istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa e dell’offerta formativa, anche al fine di adeguare –nell’ambito degli ordinamenti definiti dallo Stato– i contenuti di insegnamento alle specifiche esigenze contestuali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
- elabora i criteri generali per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto degli indirizzi generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi;
- valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica, per verificarne l’efficacia, in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’offerta formativa;
- provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici; adotta o promuove, nell’ambito

⁹ Cfr. T.U. art. 5: I Consigli di classe, interclasse, intersezione “[...] costituiscono la sede di più diretta collaborazione delle componenti scolastiche per la migliore realizzazione degli obiettivi educativi. [...] Possono contribuire ad individuare le opportune iniziative integrative sia curricolari che extracurricolari idonee ad arricchire di motivazioni e di interessi l’impegno degli allievi, nonché proposte di sperimentazione. In particolare, [...] debbono essere impegnati a valutare la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici e ad indicare le attività parascolastiche ed extrascolastiche che la classe intende svolgere, inclusi i viaggi di istruzione e le visite guidate. Il contributo delle componenti scolastiche riferito all’attività della singola classe consente inoltre di individuare eventuali problemi e difficoltà da risolvere [...] e [...] affrontare i problemi di disadattamento [nonché il] fenomeno della tossicodipendenza [...]”.

¹⁰ cfr. l’art. 7, quarto comma, del Testo Unico n. 297 del 1994.

delle proprie competenze, scelte di organizzazione della didattica e del curricolo, forme di flessibilità e di modularità, approcci metodologici innovativi, resi possibili dall'Autonomia Scolastica

- promuove iniziative di formazione/aggiornamento/autoaggiornamento dei docenti dell'istituto;
- elegge, al suo interno, i membri del Comitato per la Valutazione del servizio degli insegnanti;
- progetta ed approva le iniziative, su proposta dei Consigli di Classe/Interclasse o dei Referenti di settore
 - a. per arricchire l'offerta formativa
 - b. per realizzare la continuità tra ordini di scuole
 - c. per favorire l'auto-orientamento degli alunni
 - d. per il sostegno agli alunni portatori di handicap,
 - e. per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri
 - f. per il recupero delle situazioni di scarso profitto o di conflittualità relazionale nel comportamento degli alunni,
 - g. per il potenziamento delle competenze e la promozione delle eccellenze
 - h. per realizzare le finalità connesse all'Educazione alla Salute
 - i. per l'orientamento degli alunni in uscita dalla Scuola Secondaria di I grado
- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Le delibere si intendono valide qualora abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (coincidente con la metà + 1 dei votanti); in caso di parità risulta decisivo il voto del Presidente. Non sono ammessi voti per delega.

Art. 3 Composizione, presidenza, verbalizzazione

Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente con contratto a tempo determinato ed indeterminato, in servizio nell'istituto.

Si tratta di organo omogeneo, composto da soli insegnanti; la qualità di membro del collegio si acquista "automaticamente" con la qualifica di insegnante (di ruolo e non di ruolo) in servizio nell'istituto.

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal dirigente scolastico. Questi, in caso di assenza, può delegare la funzione di presidente dell'assemblea al Collaboratore Vicario; di norma il DS attribuisce le funzioni di segretario ad uno dei docenti collaboratori o, alternativamente, ad entrambi.

Art. 4 Articolazione interna

Appare utile che il Collegio dei Docenti, nell'esercizio dei poteri di autorganizzazione che gli sono propri, prenda in considerazione la possibilità di articolarsi in commissioni o gruppi di lavoro, ai quali affidare compiti istruttori e di analisi preliminare delle problematiche da esaminare, di volta in volta, e da sottoporre, successivamente, alla delibera dell'organo nella sua totalità ed interezza. Le commissioni e i gruppi di lavoro hanno solo funzione preparatoria alle deliberazioni conclusive, che spettano esclusivamente alla competenza dell'intero Collegio dei Docenti.

Capo 4. Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva

Art. 1 Funzioni del C. d. I.

Il Consiglio di Istituto è l'organo collegiale che fissa gli indirizzi generali di ciascuna istituzione scolastica.

Esso svolge sia funzioni di indirizzo politico-amministrativo (per quanto residua della relativa potestà ministeriale), sia funzioni di gestione (nel rispetto delle prerogative del dirigente scolastico), sia di coordinamento generale nell'ambito dell'istituzione scolastica tutta: infatti elabora e adotta gli indirizzi generali; determina le forme di autofinanziamento; delibera il "Programma Annuale" disponendo in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto; ha potere deliberante -fatte salve le competenze del collegio dei docenti- sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, in ordine a:

- adozione del Regolamento d'Istituto (che deve regolare tra l'altro le modalità per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive);
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie nonché l'acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze del contesto;
- criteri generali per la programmazione educativa;
- criteri generali per la progettazione d'istituto, i viaggi di istruzione e le uscite didattiche, le attività extracurricolari, con particolare riguardo alle iniziative di recupero/consolidamento delle competenze;

- alla promozione di relazioni con altre scuole o istituti, al fine di realizzare scambi di informazioni/esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione, anche attraverso l'adesione alle "Reti Distrettuali" di scuole;
- partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo.

Tra le competenze ulteriori del Consiglio d'Istituto:

- la definizione dei criteri generali, relativi alla formazione delle classi e dei criteri per l'assegnazione ad esse dei singoli docenti,
- l'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali
- la definizione dei criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi

Le delibere si intendono valide qualora abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (coincidente con la metà + 1 dei votanti); in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Non sono ammessi voti per delega.

Art. 2 Funzione della G.E.

La Giunta Esecutiva ha il compito precipuo di svolgere attività istruttoria o esecutiva, rispetto a quanto da deliberare o già deliberato dal Consiglio d'Istituto.

In particolare¹¹, la Giunta Esecutiva ha il compito di proporre al Consiglio di Istituto il Programma Annuale delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da una apposita relazione del DS e dal parere di regolarità contabile del collegio dei revisori dei conti. Nella relazione, su cui il Consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del POF, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.

Art. 3 Composizione del C. d. I.

Negli Istituti con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti (dirigente scolastico, 8 rappresentanti dei docenti, 2 del personale ATA, 8 dei genitori). È presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori.

Art. 4 Elezione del Presidente e del Vicepresidente

Nella seduta di insediamento il Consiglio di Istituto elegge il Presidente e il Vicepresidente, con funzioni vicarie, con votazioni separate e con l'espressione di una sola preferenza. Per l'elezione di Presidente e Vicepresidente è richiesta la maggioranza della metà + 1 dei legittimi votanti.

Art. 5 Funzioni del Presidente

Il Presidente convoca il Consiglio, ne presiede le sedute, incarica di volta in volta un segretario verbalizzante, sottoscrive i verbali delle riunioni. In caso di assenza, le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente; nel caso di assenza di entrambi, la direzione dell'assemblea è assunta dal più anziano tra i consiglieri della componente genitori.

Art. 6 Svolgimento e pubblicità delle riunioni e delle delibere

La scansione degli argomenti deve seguire l'ordine del giorno, a meno che, attraverso una mozione d'ordine, non si approvi a maggioranza assoluta un'inversione nell'analisi dei punti in discussione (anticipazione di alcuni punti, posticipazione di altri). Eventuali integrazioni o aggiunte possono essere introdotti, sempre a maggioranza assoluta, solo nel caso di deliberazioni urgenti.

Le riunioni di Consiglio sono pubbliche, a meno che non siano discussi argomenti riguardanti persone. Le deliberazioni del Consiglio di Istituto sono pubblicate -a patto che non coinvolgano persone¹²- mediante affissione all'albo della scuola, per almeno 10 giorni; i verbali delle riunioni possono essere consultati, su richiesta da parte degli aventi diritto, negli orari di apertura al pubblico degli uffici di segreteria.

Art. 7 Composizione della G. E.: membri di diritto e membri elettivi

La giunta esecutiva è composta dal dirigente scolastico (che ne fa parte e la presiede di diritto), dal DSGA (che ne fa parte e di diritto ne svolge le funzioni di segretario), e inoltre da 1 docente, 1 membro del personale ATA, e 2 genitori. Nella seduta di insediamento il Consiglio di Istituto elegge i membri non di diritto della Giunta Esecutiva, con votazione unica, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta per la componente ATA e Docenti e per il primo eletto della componente genitori. Viene designato secondo membro della componente genitori in G. E. il

¹¹ Cfr. l'art. 2, terzo e quarto comma, del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44

¹² Saranno coperti da "omissis" tutti i passaggi riferiti a singole persone.

primo non eletto che abbia raccolto almeno un quarto dei voti dei consiglieri eletti. Qualora con votazione unica non si pervenga alla costituzione della G. E., si procede ad una seconda votazione.

Capo 5. Comitato per la valutazione del servizio dei docenti

Art. 1 Funzioni

Ordinariamente il Comitato in oggetto esprime parere al dirigente scolastico per la conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, del personale docente. L'art. 440 del Testo Unico dispone che l'elemento valutativo su cui fondare il proprio giudizio, consista, per il Comitato di Valutazione, in una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte dal docente interessato. Straordinariamente, tuttavia, il Comitato:

- valuta, anche, il servizio reso dagli insegnanti, ma solo su esplicita e formale richiesta scritta degli interessati e previa relazione del dirigente scolastico;
- ai sensi dell'art. 501 del Testo Unico, esprime parere sulla condotta tenuta da quel docente che voglia ottenere la riabilitazione, trascorsi due anni dall'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Art. 2 Composizione

Negli istituti caratterizzati da un organico superiore ai 50 insegnanti in servizio, il Comitato di Valutazione è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, e da quattro membri effettivi più due supplenti, eletti annualmente dal Collegio dei Docenti. Il segretario viene designato dal dirigente scolastico all'interno dei membri del comitato¹³.